



**TRIBUNALE DI VENEZIA
DECRETO INGIUNTIVO**

Il Giudice dott. Innocenza Vono,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*),

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

rilevato che la prova scritta per la concessione di un decreto ingiuntivo può essere costituita anche da un lodo irrituale, ancorchè la sua validità sia oggetto di un giudizio in corso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5260 del 28/09/1988 -Rv. 459939 - 01);

ritenuti non sussistenti, invece, i presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c.

INGIUNGE A

Controparte_1 C.F. *C.F._1*),

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*),

Controparte_3 (C.F. *C.F._3*),

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, in solido tra loro, **entro quaranta giorni dalla notifica** del presente decreto:

1. la somma di € 375.429,92;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.394,00 per compensi, in € 634,00 per spese oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo e il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.

Venezia, 10 novembre 2025.

Il Giudice
dott. Innocenza Vono